

Codice A1816B

D.D. 16 settembre 2020, n. 2399

LR 45/89. Interventi di modificazione/trasformazione del suolo e movimenti terra per la realizzazione di una nuova tartufaia in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, nel comune di Cherasco loc. strada del Corno. Richiedente: Ditta Tibaldi Bruno.



ATTO DD 2399/A1816B/2020

DEL 16/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: LR 45/89. Interventi di modificazione/trasformazione del suolo e movimenti terra per la realizzazione di una nuova tartufaia in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, nel comune di Cherasco loc. strada del Corno. Richiedente: Ditta Tibaldi Bruno.

Tibaldi Bruno residente in Cherasco richiede, con istanza ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45 pervenuta in data 18/06/2020 ns. prot. 30965, di effettuare una trasformazione/modificazione d'uso del suolo per movimenti terra per nuova tartufaia nel comune di Cherasco, su una superficie interamente boscata di m² 11.432 e per una volumetria complessiva di m³ 5.716 (sommando le quantità di scavo e riporto), su terreno catastalmente individuato al foglio 102 mappali 96, 212;

all'istanza sono allegati i documenti progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- relazione tecnico descrittiva generale e forestale;
- relazione geologico-geotecnica;
- tavola unica contenente planimetria di inquadramento territoriale e del PRGC, planimetria catastale, planimetria di dettaglio, sezioni e fotografie dell'area di intervento;
- procura nei confronti del Geom. Canavero Sergio per la gestione della pratica;
- ricevuta del bonifico bancario per il pagamento dei diritti di istruttoria (366,00 euro);

il proponente Tibaldi Bruno intende realizzare la nuova tartufaia nei terreni situati a Cherasco, loc. strada del Corno, a quota circa 205 m slm su pendio rivolto ad est. Il sottosuolo è costituito da una copertura di depositi incoerenti di profondità massima circa 3 m, sovrastanti stratificazioni di marne e argille, fenomeni di instabilità naturale assenti;

le indagini risultano relative unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, ed esulano pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità degli interventi, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza;

visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 01/09/2020;

a seguito di istruttoria si sono valutati gli elementi inerenti le condizioni di stabilità dei pendii che hanno portato a ritenere autorizzabile l'intervento con specifiche raccomandazioni;

l'intervento costituisce valorizzazione agro-silvo-pastorale ed è esentato quindi dall'obbligo di versamento di deposito cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore ai sensi LR 45/89 art. 8 comma 2 e di rimboschimento compensativo ai sensi LR 45/89 art. 9 comma 4 lett. a;

per quanto attiene agli obblighi di compensazione ex art 19 della LR 4/2009, la documentazione di progetto e gli esiti del sopralluogo istruttorio hanno permesso di constatare che lo stato di abbandono dall'attività colturale è inferiore ai 30 anni, pertanto si ritiene applicabile la deroga agli obblighi di compensazione di cui alla LR 4/200 e s.m.i., stabilita al comma 7, lettera c) dell'art. 19;

l'istruttoria è svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, ed è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

conclusa l'istruttoria di rito, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella seguente parte dispositiva,

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- RDL 30/12/1923, n. 3267
- LR 45/1989
- LR 4/2009 art. 19
- Circolare PGR 31/08/2018 n. 3/AMB
- Dlgs 03/04/2018 n. 34
- LR 23/2008 art. 17

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n. 45 Tibaldi Bruno residente in Cherasco, ad effettuare la trasformazione/ modificazione del suolo e i conseguenti movimenti terra volti alla realizzazione di nuova tartufaia in località strada del Corno nel comune di Cherasco per una superficie complessiva di m² 11432 e per una volumetria complessiva di m³ 5716 (sommando le quantità di scavo e riporto) su terreno catastalmente individuato al foglio 102 mappali 96, 212, fermo restando il rispetto del progetto allegato all'istanza che si conserva agli atti e delle seguenti prescrizioni.

1. realizzazione degli interventi nel rispetto della tavola U – inquadramento stato attuale e area di intervento, allegata all'istanza;
2. durante i lavori non deve essere scaricato materiale a valle o nei pressi degli impluvi;
3. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi compresi i residui legnosi dovranno essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo potranno interessare alvei di corsi d'acqua;
4. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario, per la stabilità del sito e il buon regime delle acque e dovrà essere posta opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione e drenaggio delle acque verso gli impluvi naturali stabili;
5. a conclusione degli interventi tutta la superficie dovrà essere protetta mediante inerbimenti tramite semine di specie idonee e se necessario le semine dovranno essere ripetute sino ad assicurare la formazione di un cotico erboso stabile;
6. dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle monitorandone il corretto deflusso al fine di evitare fenomeni erosivi;
7. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
8. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui vegetali, dovranno essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo potranno interessare corsi d'acqua;
9. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari dovranno essere sistemate al termine dei lavori;
10. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore ed anche le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza;
11. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018 e l'eventuale riconrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del certificato di regolare esecuzione;
12. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della LR 45/89;
13. i lavori oggetto di autorizzazione dovranno essere completati entro 24 mesi; gli stessi una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non possa avere luogo nei termini previsti;
14. nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato ai sensi della LR 45/89. Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di apposita istanza. È fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora necessario;
15. si precisa che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
16. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestale di Bra dovranno pervenire la Comunicazione di inizio lavori ed a conclusione una Relazione di fine lavori nella quale attestare la corretta esecuzione degli interventi.

L'intervento costituisce valorizzazione agro-silvo-pastorale ed è esentato quindi dall'obbligo di versamento di deposito cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore e di rimboschimento compensativo, ai sensi della LR 45/89 art. 8 comma 2 e art. 9 comma 4 lett. a).

Per quanto attiene agli obblighi di compensazione ex art 19 della LR 4/2009, la documentazione di

progetto e gli esiti del sopralluogo istruttorio hanno permesso di constatare che lo stato di abbandono dall'attività colturale è inferiore ai 30 anni, pertanto si ritiene applicabile la deroga agli obblighi di compensazione di cui alla LR 4/2009 e s.m.i., stabilita al comma 7, lettera c) dell'art. 19. Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato ai sensi della LR 45/89. Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di apposita istanza. È fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità. Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti. L'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in relazione all'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto. Questo Settore si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della LR 45/89. Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti. Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe